

# **IL *BONUM CONIUGUM* NEL MATRIMONIO CANONICO TRA INCAPACITÀ CONSENSUALE E RISERVA INVALIDANTE**

PROF.SSA CLAUDIA IZZI

*Docente di Giurisprudenza e Prassi Giudiziale  
presso la Pontificia Università Lateranense*

## **Introduzione**

### **1. *Bonum coniugum* e concezione personalista del matrimonio**

- 1.1 La naturale ordinazione del *foedus* matrimoniale al bene dei coniugi
- 1.2 Necessità di investigare il *bonum coniugum* alla luce della visione integrale della persona umana e del matrimonio
- 1.3 Riflessi personalistici nella trattazione dei processi di nullità matrimoniale

### **2. Il bene dei coniugi elemento essenziale del matrimonio**

- 2.1 Incertezze interpretative
- 2.2 Acquisizioni condivise
- 2.3 Questioni ancora aperte

### **3. Possibile rilevanza del *bonum coniugum* quale difetto volontario o involontario del consenso**

- 3.1 Configurazione giuridica delle distinte fattispecie irritanti il consenso
- 3.2 Apporto della visione personalista del matrimonio nella comprensione dell'incapacità consensuale e del fenomeno simulatorio
- 3.3 Tratti comuni ed elementi distintivi tra le ipotesi di incapacità matrimoniale e volontà prenuziale di esclusione del *bonum coniugum*

### **4. Difficoltà interpretative e contributo della recente giurisprudenza rotale**

- 4.1 Questioni di natura sistematica
- 4.2 Problematiche di diritto sostanziale
- 4.3 Rilievi probatori
- 4.4 Sviluppi possibili

### **5. Conclusione**

# **IL *BONUM CONIUGUM* NEL MATRIMONIO CANONICO TRA INCAPACITÀ CONSENSUALE E RISERVA INVALIDANTE**

- PROF.SSA CLAUDIA IZZI -

Eccellentissimo Signor Moderatore,  
Eccellenze Reverendissime,  
Eccellentissimi Signori Magistrati del Foro Civile,  
Signore e Signori,

## **Introduzione**

Lo scorso anno, rivolgendo il suo ultimo Discorso ai Giudici della Rota Romana, pochi giorni prima di annunciare la propria decisione di rinuncia all'ufficio di Romano Pontefice, Benedetto XVI affermava che l'«autentico bene coniugale consiste semplicemente nel volere sempre e comunque il bene dell'altro, in funzione di un vero e indissolubile *consortium vitae*»; aggiungeva tuttavia: «riconosco le difficoltà, da un punto di vista giuridico e pratico, di enucleare l'elemento essenziale del *bonum coniugum*, inteso finora prevalentemente in relazione alle ipotesi di incapacità (cfr. CIC, can. 1095). Il *bonum coniugum* assume rilevanza anche nell'ambito della simulazione del consenso. Certamente, nei casi sottoposti al vostro giudizio, sarà l'indagine *in facto* ad accertare l'eventuale fondatezza di questo capo di nullità, prevalente o coesistente con un altro capo dei tre "beni" agostiniani, la procreatività, l'esclusività e la perpetuità» (BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota Romana*, 26.01.2013, n. 3).

Le espressioni del Pontefice emerito attestano, allo stesso tempo, l'attualità e la complessità del tema affidato alla mia riflessione, sul quale permangono non poche incertezze a livello interpretativo ed applicativo, pur essendo ormai trascorsi circa cinquanta anni dalla pubblicazione della Costituzione conciliare *Gaudium et Spes*, che ha formalmente introdotto la locuzione *bonum coniugum* nella rinnovata definizione del matrimonio (cfr. GS, n. 48), ed oltre trenta anni dalla promulgazione del vigente Codice di Diritto Canonico, che ne operò la traduzione legislativa (cfr. can. 1055, § 1).

La problematicità relativa al cosiddetto bene personalistico del matrimonio non può attribuirsi ad una sua mancata o negativa accoglienza presso la dottrina e giurisprudenza canonica, che da subito hanno manifestato un generale favore nel recepire la novità conciliare, peraltro implicitamente presente in precedenti documenti e già oggetto di approfondimento da parte di alcuni teologi e canonisti più attenti alla dimensione personale ed interpersonale dell'unione coniugale. Ciononostante, neppure la successiva investigazione giurisprudenziale e l'incessante produzione di studi canonistici anche pregevoli sono sinora pervenute ad un'elaborazione compiuta e convergente.

Le difficoltà inerenti la configurazione giuridica del *bonum coniugum* sembrano, inoltre, acuirsi quando si considera il bene in questione come possibile oggetto di simulazione del consenso matrimoniale: in effetti, diversamente all'ipotesi dell'incapacità consensuale, già

individuata ed assimilata dalla giurisprudenza canonica prima della formulazione del can. 1095, l'esclusione del bene dei coniugi è stata, ritengo propriamente, definita una fattispecie nata "a tavolino" e perciò, allo stato, non ancora sufficientemente metabolizzata nell'ambito giudiziario canonico.

Precorritori, in tale non facile percorso, sono stati alcuni tribunali territoriali ecclesiastici, che già a metà degli anni Ottanta hanno iniziato ad ammettere casi di esclusione del bene dei coniugi trattata come capo autonomo di nullità del matrimonio. In questa sede, non posso non ricordare, tra le primissime decisioni pubblicate, una Pedemontana c. Ricciardi del 14 luglio 1988, affermativa per esclusione del *bonum coniugum*, dove erano già lucidamente enucleati gli elementi portanti della questione.

Il Tribunale della Rota Romana, a fronte di un progressivo e significativo incremento delle cause di incapacità, che negli ultimi anni si attestano costantemente intorno alla metà del totale delle decisioni emesse, soltanto a partire dall'anno 2000 ha iniziato ad emanare le prime sentenze di esclusione parziale del *bonum coniugum*. Tenuto conto del ritardo nella pubblicazione dei volumi della raccolta ufficiale delle decisioni, la produzione giurisprudenziale risulta alquanto contenuta e non univoca.

Alla luce dei dati prospettati e degli orientamenti emergenti nell'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale più recente, intendo sviluppare la mia riflessione partendo da un breve, ma necessario, inquadramento generale della questione, per poi passare ad esaminare principalmente gli elementi di convergenza e le note di criticità connesse alla tematica. Pur rinunciando ad ogni pretesa di esaustività e nella consapevolezza del limite insito nelle deduzioni in materia, allo stato attuale formulabili in via non definitiva, cercherò di indicare alcune possibili linee evolutive, congruenti con i presupposti ontologici della disciplina matrimoniale canonica, che rappresentano l'orizzonte di fondo imprescindibile nell'investigazione scientifica e nella stessa attività giudiziaria.

## **1. *Bonum coniugum* e concezione personalista del matrimonio**

Da tale ultima considerazione deriva l'esigenza di collocare l'analisi sul *bonum coniugum* nell'ambito della visione personalista del matrimonio offerta dal Concilio Vaticano II, che ha segnato il superamento della concezione corporalista e contrattualistica del vincolo coniugale sottesa alla legislazione matrimoniale dell'epoca. È nota la nozione di matrimonio contenuta nel Codice abrogato, quale contratto avente ad oggetto lo scambio dello *ius in corpus* perpetuo ed esclusivo in ordine agli atti idonei alla generazione della prole (cfr. can. 1081, § 2 CIC-1917), ove la pur prevista cooperazione tra i coniugi, espressa dal "mutuo aiuto" e "rimedio alla concupiscenza", era prevalentemente intesa in senso materiale e fisico-sessuale e, comunque, posta in posizione subordinata rispetto alla primaria finalità procreativo-educativa della prole (cfr. can. 1013, § 1 CIC-1917). Peraltro, solo quest'ultima era ritenuta elemento essenziale del matrimonio e, di conseguenza, possibile oggetto di volontà prenuziale escludente, con effetto irritante pari alle ipotesi di rifiuto delle proprietà essenziali o del *matrimonium ipsum*.

Il progresso operato dall'insegnamento conciliare sulla natura e la dignità del matrimonio, descritto come "intima comunità di vita e di amore coniugale" (cfr. GS, n. 48), ha comportato una più attenta considerazione dei valori personalistici ed esistenziali propri e qualificanti l'unione coniugale, con l'individuazione del *bonum coniugum* quale ordinazione naturale del matrimonio ed il definitivo abbandono della gerarchia dei fini matrimoniali. Secondo il Concilio, il bene dei coniugi consiste nella reciproca integrazione e progressivo perfezionamento degli sposi, mediante la mutua assistenza, l'intima unione delle loro persone

e delle loro attività: una comunione, intima ed amorosa, totalizzante e profondamente coinvolgente ogni dimensione in cui è implicata tutta la persona, non solo nella sfera fisica o sessuale, ma insieme in quella intellettuale, volitiva, affettiva, morale, spirituale.

Il bene dei coniugi risponde, dunque, ad una visione integrale e realistica della persona umana, considerata nella sua inscindibile unità di corpo e di spirito, nella sua naturale e profonda aspirazione ad amare e ad essere amata, a realizzarsi nel dono di sé, e postula una concezione della relazione matrimoniale fondata sulla parità ontologica, complementare dualità ed uguale dignità delle persone dei coniugi (cfr. GS, n. 49).

A tale concezione personalista del matrimonio deve rapportarsi l'interpretazione della normativa postconciliare sul matrimonio. Risultano perciò incoerenti quelle visioni parziali o riduttive del *bonum coniugum*, di fatto ancorate al vecchio concetto di mutuo aiuto in senso materiale ed integrazione sessuale, che negano o sminuiscono la rilevanza della dimensione affettiva, oblativa e comunicativa tra i coniugi, misconoscendo la connessione tra il bene dei coniugi e l'amore coniugale. Di segno opposto, ma parimenti incongruenti e non condivisibili, sono da ritenersi quelle impostazioni pseudopersonalistiche che, pur richiamandosi ad una presunta centralità della persona, ricadono in una visione meramente individualistica o soggettivistica, disancorata dalla dimensione giuridica del matrimonio, allorché riferiscono il *bonum coniugum* alle sole persone dei coniugi e non al suo contenuto di giustizia giuridicamente esigibile.

In realtà, la visione propria del personalismo integrale non è estranea, né antitetica alla natura giuridica del matrimonio. La valenza giuridica costituisce una dimensione essenzialmente intrinseca della relazione interpersonale coniugale, in quanto i rapporti tra le persone dei coniugi sono anche relazioni di giustizia e, in quanto tali, realtà giuridicamente rilevanti. In definitiva, come affermava il Beato Giovanni Paolo II nell'Allocuzione rotale del 1997, «le norme canoniche non sono che l'espressione giuridica di una realtà antropologica e teologica sottostante, ed a questa occorre rifarsi anche per evitare il rischio di interpretazioni di comodo» (GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 27.01.1997, n. 4).

È inoltre evidente che la congruenza dei presupposti antropologici non si esige soltanto al livello ermeneutico, ma diventa altrettanto decisiva nel momento applicativo. La stessa trattazione dei processi di nullità matrimoniale non è, difatti, esente dal pericolo di fraintendimenti antropologici: tra questi, l'eccessiva idealizzazione della relazione coniugale, che pretende dai coniugi più di quanto si possa realisticamente richiedere alla generalità delle persone; ancora più frequenti sono le possibili suggestioni in chiave riduttiva, che disattendono la visione integrale della persona umana e della sua vocazione al matrimonio, la libertà fondamentale, la capacità di apertura all'altro e di realizzazione personale attraverso il dono di sé, la responsabilità morale dei comportamenti volontari, il valore dello sforzo e del sacrificio, la distinzione la semplice difficoltà e l'autentica incapacità alla relazione interpersonale, tra la non raggiunta integrazione coniugale o il fallimento del matrimonio e la sua invalidità.

## **2. Il bene dei coniugi elemento essenziale del matrimonio**

I presupposti antropologici ora richiamati costituiscono l'irrinunciabile orizzonte assiologico per formulare alcune considerazioni relative alla configurazione giuridica del *bonum coniugum*, sulla quale, come ho accennato all'inizio, ancora manca in dottrina e giurisprudenza un'elaborazione compiuta e definitiva. Le ragioni del ritardo nella comprensione delle implicazioni giuridiche del bene personalistico sembrano ascrivibili ad una pluralità di fattori, che sarebbe impossibile vagliare dettagliatamente in questa sede. Oltre

ai motivi già segnalati, mi limito ad osservare, in via generale, che l'indagine condotta a partire dal postconcilio prevalentemente nell'ambito dell'*incapacitas adsumendi* ha logicamente focalizzato l'attenzione, sotto il profilo negativo, su quanto difetta ed impedisce *ab initio* la realizzazione del bene dei coniugi; più ardua è invece risultata l'individuazione del contenuto positivo del *bonum coniugum*, di quanto cioè ne costituisce l'essenza ed assume rilevanza giuridica in vista del suo conseguimento.

Muovendo dalla lettura in combinato disposto dei cann. 1055, § 1 (il patto matrimoniale «*indole sua naturali ad bonum coniugum ... ordinatum*») e 1057, § 2 (sulla volontà, espressa nel consenso coniugale, di reciproca donazione e accettazione, totale e definitiva, delle persone dei coniugi per costituire il consorzio matrimoniale), è dato ormai acquisito dall'attuale e, sul punto, concorde interpretazione dottrinale e giurisprudenziale che il bene dei coniugi è un elemento essenziale del matrimonio, che attiene alla natura stessa del *consortium totius vitae* ed è, pertanto, oggetto del consenso matrimoniale. In quanto ordinazione essenziale ed oggettiva, fondata nella natura relazionale della persona e dello stesso consorzio coniugale, il *minimum* che non può mancare sin dal momento costitutivo del matrimonio non è l'integrazione interpersonale già pienamente realizzata, meta dell'intero corso della vita coniugale, ma l'intenzionalità e la capacità sufficiente ad orientarsi ad essa, anche se potrà di fatto risultare deficitario il suo effettivo e compiuto conseguimento nella futura vita matrimoniale.

Assodato quanto sinora esposto, va rilevato che non altrettanta univocità è riscontrabile in ordine alle posizioni espresse circa l'inquadramento concettuale e sistematico del *bonum coniugum*, e, correlativamente, il suo contenuto giuridico. Sotto l'aspetto sistematico, si è posta la questione dell'autonomia del bene dei coniugi rispetto ai *tria bona* agostiniani. In effetti, fu da subito colta la relazione con i beni tradizionali, manifestando tuttavia la propensione ad indicare nel nuovo bene la somma dei tre beni classici, ritenendo pertanto che il *bonum coniugum* non comprendesse diritti e doveri distinti da quelli che promanano dai tre beni agostiniani. Su questa stessa linea si argomentava nelle motivazioni *in iure* della sentenza pedemontana c. Ricciardi, citata in precedenza, che al dubbio concordato sull'esclusione parziale di ciascuno dei quattro beni, rispose affermativamente al capitolo di esclusione del bene dei coniugi da parte della convenuta e, per gli altri tre capitoli, con la formula *iam provisum in primo*. In vero, la tesi favorevole a ritenere il *bonum coniugum* autonomo rispetto ai beni agostiniani, già formulata in una decisione rotale del 1983 c. Pinto, ha ottenuto graduale condivisione in giurisprudenza, fino a rappresentare l'orientamento attualmente prevalente, nonostante qualche isolato pronunciamento in senso contrario espresso in tempi recenti.

La progressiva configurazione del *bonum coniugum* come bene essenziale ed autonomo, benché non disgiunto dai tre beni tradizionali, ha favorito l'elaborazione relativa alla sua essenza e ai diritti e doveri specifici, propriamente coniugali, che da esso promanano. Sintetizzando per grandi linee la varietà di posizioni espresse, per la cui analisi dettagliata debbo necessariamente rinviare alla letteratura in materia, ai fini della presente riflessione è sufficiente richiamare le principali direttrici sulle quali si è sviluppata l'investigazione dottrinale e giurisprudenziale, da una parte rifacendosi direttamente alla dottrina conciliare sulla *communio vitae et amoris coniugalibus*, dall'altra sforzandosi di approfondire ed arricchire la comprensione del vecchio fine secondario del matrimonio.

Rappresentativa del primo orientamento è la celebre sentenza c. Annè del 25 febbraio 1969, in cui compare l'espressione "*ius ad vitae communionem*" e si supera la netta distinzione tra il matrimonio *in fieri* ed il matrimonio *in facto esse*, aprendo un'ampia riflessione, anche dottrinale, sull'amore coniugale e sulle relazioni personali ed interpersonali

nel matrimonio, ove il bene personalistico viene riferito alla mutua donazione ed accettazione dei coniugi, all'amore, disponibilità, solidarietà, oblatività e recettività tra le persone dei coniugi. La menzione del bene dei coniugi come diritto alla comunione di vita o al consorzio coniugale, in seguito precisato in termini di diritto agli elementi essenziali costitutivi della comunione di vita ("*ius ad ea quae vitae communionem essentialiter constituunt*"), non venne, tuttavia, accolta dai redattori del Codice del 1983 e, pertanto, gradualmente abbandonata dalla giurisprudenza rotale.

Il filone più tradizionalista ha, invece, inteso esplorare il *bonum coniugum* a partire dal concetto di "mutuo aiuto e rimedio alla concupiscenza", superando però progressivamente l'impostazione giuscorporalista sottesa alle prime decisioni e della quale resta oggi retaggio solo in posizioni del tutto minoritarie. La sistematizzazione del bene dei coniugi nell'ambito dei tradizionali fini secondari, integrata dalla visione conciliare sul matrimonio, è stata declinata in una pluralità di accezioni: dall'integrazione psicosessuale, al mutuo aiuto in senso fisico, materiale, sentimentale, emozionale, spirituale e morale. Concettualizzato, dunque, il *bonum coniugum* come mutuo aiuto o cooperazione dei coniugi per costituire il *consortium totius vitae*, ne è stata operata la traduzione sul piano giuridico, individuandola nel complesso di tutti quei diritti e doveri di solidarietà e compartecipazione, idonei e necessari alle relazioni essenziali dei coniugi.

Nella descritta linea interpretativa, oggi prevalente in giurisprudenza, emerge una crescente attenzione alle implicazioni personalistiche del bene dei coniugi, sulle quali ha insistito il Magistero postconciliare: mi limito ad evocare l'insegnamento del Beato Giovanni Paolo II nell'Allocuzione rotale del 1999 sulla pari dignità, dualità e complementarità dei coniugi, sull'*amor coniugalis*, inteso non come mero sentimento, ma come impegno verso l'altra persona, liberamente assunto nel consenso matrimoniale, di volere per sempre il bene dell'altro, di realizzare nella quotidianità la donazione-accettazione assunta con patto irrevocabile nelle nozze (cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 21.01.1999, n. 3).

Nella giurisprudenza più recente è, dunque, ricorrente la definizione di *bonum coniugum* come mutuo aiuto tra i coniugi, nel più ampio e profondo significato esistenziale di integrazione in tutte le dimensioni umane e di compartecipazione in pari dignità e in pari posizione circa i rispettivi diritti e doveri. Viene, inoltre, prospettato il bene dei coniugi nella sua dimensione dinamica, quale impegno presente nel consenso, ma con la proiezione futura del progressivo perfezionamento interpersonale ed intrapersonale degli sposi nella coniugalità; è finalmente valorizzato l'amore coniugale, nell'accezione di amore di benevolenza, o volontà di bene, assunta nel consenso e, in tale ottica, si afferma che «*bonum coniugum [...] reflectit amorem*»; così come è rimarcata la dignità della persona del coniuge che, si asserisce, appartiene all'essenza del bene dei coniugi, in quanto persona umana e in quanto soggetto della *communio coniugalis*.

Trovo particolarmente significative le ultime due asserzioni, che ho ripreso da una recentissima sentenza affermativa per esclusione del *bonum coniugum*, la c. Caberletti del 21 marzo 2013, la cui valenza interpretativa è rafforzata dalla costituzione del turno giudicante *videntibus septem*. In definitiva, pur restando l'argomento in esame aperto ad ulteriori approfondimenti, ritengo che non si potrà in futuro prescindere dall'includere gli elementi personalistici ora evidenziati nella concettualizzazione giuridica del *bonum coniugum*.

### 3. Possibile rilevanza del *bonum coniugum* quale difetto volontario o involontario del consenso

Dopo avere precisato, se non l'esatta definizione, quanto meno il perimetro entro il quale va configurato il contenuto giuridicamente esigibile del bene dei coniugi, è possibile passare a considerare più direttamente le distinte ipotesi di nullità del matrimonio dovute alla sua deliberata esclusione o all'incapacità naturale del nubente.

Sotto il primo profilo l'invalidità del consenso, ai sensi del can. 1101, § 2, si rapporta direttamente alle esigenze oggettive del *bonum coniugum* deliberatamente rifiutate dal nubente con volontà prenuziale almeno implicita: quest'ultima si concretizza in un'intenzionalità pseudomatrimoniale, in quanto indirizzata ad una realtà priva di un elemento che appartiene alla struttura ontologica del matrimonio. Nel secondo caso, il difetto di consenso non dipende direttamente dalle esigenze del bene dei coniugi oggettivamente rilevanti, ma dall'incapacità naturale della parte, ovvero da condizioni soggettive, di natura psichica, che ne hanno gravemente compromesso la capacità discretiva necessaria per valutare in concreto, con sufficiente consapevolezza e libertà interiore, diritti e doveri essenzialmente connessi alla coniugalità (cfr. can. 1095, n. 2), o la capacità esecutiva-attuativa indispensabile per ordinare al bene ed al perfezionamento reciproco l'unione coniugale (cfr. can. 1095, n. 3).

Dalla casistica forense emerge una netta prevalenza del numero di cause di nullità matrimoniale per incapacità consensuale rispetto a quelle di esclusione del *bonum coniugum*. Qualche Autore ipotizza per i prossimi anni un incremento dei processi per esclusione del bene dei coniugi, mentre qualcun altro si limita a formulare un auspicio in tal senso; il che appare senz'altro plausibile ove correlato al parallelo atteso progresso nella comprensione della fattispecie giuridica da parte di studiosi ed operatori del diritto.

Non posso, invece, minimamente condividere le motivazioni metagiuridiche talvolta addotte per sostenere una simile previsione, basandola su giustificazioni di presunta "politica giudiziaria", finalizzata ad arginare l'incremento delle cause di incapacità consensuale, e neppure le ragioni pseudogiuridiche, che in nome di una falsa economia processuale suppongono una più agevole prova della nullità matrimoniale, non sussistendo l'obbligo di espletare la perizia nelle cause di simulazione: in entrambi i casi è evidente l'incongruenza con il primato che il sistema processuale canonico attribuisce al *favor veritatis*. Occorre, tuttavia, constatare che tale fondamentale principio rischia di essere parimenti disatteso da ingiustificati atteggiamenti preclusivi in ordine alla trattazione giudiziaria dei casi di esclusione del *bonum coniugum*, quasi fosse un'evenienza pressoché impossibile da riscontrare nelle concrete vicende coniugali: presumere che la rilevanza del bene personalistico sia ammissibile solo in ordine all'incapacità naturale, e non anche quale difetto volontario del consenso, in realtà tradisce l'equivoco antropologico di fondo, che nega la responsabilità morale delle determinazioni volontarie della persona capace, in assenza di disturbi di natura psichica, di operare scelte anche contrarie all'autentico bene proprio e del futuro coniuge.

Torna quindi nuovamente centrale il richiamo alla necessaria congruenza dell'orizzonte antropologico. D'altro canto, è innegabile l'apporto che la più attenta considerazione per gli studi sul comportamento umano, alla luce dei valori personalistici dell'unione coniugale, ha impresso all'evoluzione giurisprudenziale e dottrinale, che ha parallelamente interessato, nel corso dell'ultimo secolo, sia l'incapacità al matrimonio che il fenomeno simulatorio: basti pensare alla stessa individuazione dell'*incapacitas adsumendi*, al più estesa identificazione della causa psichica, non solo nelle anomalie di natura psicosessuale, ma in tutti quei disturbi che possono determinare una reale impossibilità alla relazione interpersonale, alla concezione della unicità e personalità dell'atto di volontà

escludente, al riconoscimento delle forme implicite di esclusione, alla più completa configurazione della simulazione totale in rapporto al *consortium totius vitae*, alla precisazione ed ampliamento delle ipotesi in cui è ravvisabile il rifiuto della fedeltà coniugale o della prole.

I proficui approfondimenti in tema di incapacità ed esclusione favoriscono oggi la definizione delle fattispecie che, sotto il duplice profilo, hanno diretta incidenza sull'effettiva *ordinatio ad bonum coniugum* da parte dei nubenti, nelle comuni implicazioni e nei rispettivi elementi distintivi. Una prima deduzione, con valenza comune ai capitoli di nullità in questione, va ravvisata nella irrilevanza di eventuali negligenze o condotte contrarie alla coniugalità non riferibili allo stato psichico o intenzionale sussistente al momento delle nozze, bensì dovute a cause esogene e chiaramente postnuziali. Una seconda considerazione attiene alla mancata integrazione coniugale, che non va confusa con la frustrazione di aspettative generiche, velleitarie o meramente soggettive, né può essere rapportata alla perfetta realizzazione della relazione interpersonale coniugale, ma va commisurata alle esigenze oggettive e giuridicamente rilevanti del consorzio matrimoniale. Parimenti determinante, in entrambi i casi, la centralità delle persone dei coniugi, in quanto soggetti della comunione di vita coniugale, con le già richiamate prerogative inerenti la pari dignità ontologica, la libertà fondamentale, la dimensione autodonativa e ricettiva dell'altro nella complementarità duale.

Proprio in ordine alla disposizione soggettiva del nubente, la distinzione basilare opera con riguardo all'elemento della volontarietà: da una parte, deliberatamente ordinata al rifiuto del bene dei coniugi, di solito posto in forma implicita; dall'altra, compromessa in modo sostanziale da un disturbo di natura psichica. Non è, tuttavia, infrequente constatare come la differenza tra incapacità ed esclusione del *bonum coniugum*, pur chiara in linea teorica, non sempre si manifesti con altrettanta evidenza nei casi concreti, che possono talvolta presentare contorni sfumati. Se nella fase previa all'introduzione della causa il dubbio persiste, nonostante un accurato approfondimento sulla personalità della parte e le circostanze della vicenda, incluso anche l'eventuale apporto di un consulto specialistico, potranno allora essere invocati entrambi i capitoli di nullità, trattando l'incapacità in via principale: non di rado, infatti, la giurisprudenza ha riconosciuto un'*apta causa simulandi* in tratti caratteriali o lievi deficit di natura psichica, in sé non idonei ad incidere sulla capacità consensuale.

#### **4. Difficoltà interpretative e contributo della recente giurisprudenza rotale**

Avviandomi verso l'ultima parte della mia esposizione, ritengo utile ricondurre la ricognizione sin qui svolta ad alcune questioni, che attualmente assumono un particolare rilievo a livello sistematico, sostanziale e probatorio, al fine di trarne deduzioni coerenti con le osservazioni proposte.

Sotto il primo aspetto, emerge anzitutto il problema della configurazione giuridica dell'esclusione del *bonum coniugum*, come capitolo autonomo di esclusione parziale o come figura ricompresa nell'ambito della simulazione totale. In effetti, la giurisprudenza rotale, ancora sotto la vigenza del Codice piobenedettino, non aveva difficoltà a trattare come rifiuto globale del matrimonio casi oggi inquadrabili come esclusione del bene dei coniugi, quali quello di chi si sposava per vendetta contro il coniuge, o solo per dilapidarne il patrimonio o farne oggetto di soddisfazione sessuale. La graduale evoluzione verso l'autonomia del bene dei coniugi rispetto ai tre beni agostiniani, di cui si è detto, e nel contempo le prime cause giunte in Rota con il capitolo di esclusione parziale, già introdotto e concordato nelle istanze precedenti, hanno portato alla trattazione autonoma del capo in questione anche presso il Tribunale apostolico rotale, nonostante persista nella recente giurisprudenza un orientamento interpretativo a sostegno della sua configurazione sotto la figura della simulazione totale.



Un'ulteriore e, in parte, conseguente difficoltà concerne l'individuazione della linea di confine tra le due fattispecie. Ritengo che, rispetto al tradizionale criterio soggettivo, che esige nei casi di simulazione totale la coscienza nel simulante della anomalia del consenso prestato (percezione interiore non richiesta nelle esclusioni parziali), maggiore affidamento deriva dal criterio oggettivo e dal criterio dinamico. In altri termini, mentre il rifiuto del *matrimonium ipsum* assume le connotazioni di maggiore radicalità, globalità e staticità, nell'esclusione parziale del bene dei coniugi la *deordinatio* operata dal nubente rispetto al modello originario di matrimonio è circoscritta o incentrata sul rifiuto della dimensione dinamica della coniugalità, ossia dell'impegno di mutua donazione ed accettazione, nella pari dignità e complementarietà, per la reciproca crescita ed il progressivo perfezionamento dell'integrazione coniugale.

Mi rendo conto che l'incertezza ora descritta si collega all'incompiuta definizione delle ipotesi concrete nelle quali è ravvisabile la fattispecie dell'esclusione del *bonum coniugum*: ciò non autorizza però certe interpretazioni, che sembrano attribuire al capo di nullità tale indeterminatezza da ricondurvi ipotesi certamente prive di efficacia invalidante, quali il *defectus amoris*, la mancata coabitazione tra i coniugi, le mere negligenze postnuziali, l'imperfetta integrazione coniugale, la volontà interpretativa o semplicemente presunta (confusa con l'atto positivo di volontà implicita). Di qui l'alta percentuale di decisioni negative emesse negli ultimi anni dalla Rota Romana, che puntualmente riforma pronunciamenti affermativi emessi in casi simili presso qualche tribunale periferico.

In ordine alla specificazione delle possibili modalità di rifiuto del bene personalistico, qualche decisione rotale si limita ad indicare, come unica ipotesi, l'intenzione di ordinare al male, anziché al bene, il consorzio di vita coniugale. Tuttavia, l'orientamento più convincente è quello sul quale sembra attualmente coagularsi un certo grado di convergenza, peraltro avvalorato da alcune espressioni di Benedetto XVI nelle Allocuzioni rotali del 2011 e del 2013: potrebbero, quindi, individuarsi due figure sottotipiche, che si sostanziano in una possibile volontà di strumentalizzazione del coniuge o della relazione interpersonale coniugale e, più esattamente, nel mancato riconoscimento dell'altra parte nel suo valore di persona umana e di coniuge, negandone la dignità, la libertà o i diritti fondamentali, oppure nel rifiuto di ordinare la comunità di vita coniugale al bene dell'altro, in una unione paritaria, duale e complementare.

Ritengo, invece, inconciliabile con la visione personalistica e totalizzante della relazione interpersonale coniugale e, pertanto, non sostenibile la distinzione tra esclusione del diritto ed esclusione dell'esercizio del diritto applicata al *bonum coniugum*, secondo quanto si legge in alcune recenti sentenze, che tuttavia rappresentano una posizione minoritaria nella giurisprudenza rotale.

Quanto alle questioni di natura probatoria, mi limito a menzionare, stavolta in riferimento alle cause di incapacità consensuale, il notevole contributo fornito dalla giurisprudenza postcodiciale nel precisare i criteri di valutazione della prova peritale e, in particolare, il criterio relativo alla necessaria coerenza del fondamento antropologico delle risultanze peritali con la visione integrale della persona e dell'unione coniugale. Il requisito previsto dall'art. 205, § 2 dell'Istruzione *Dignitas Connubii* per i periti che collaborano nelle cause di incapacità al matrimonio, che ne richiede l'"adesione ai principi dell'antropologia cristiana", viene pertanto comunemente interpretato dalla giurisprudenza rotale in termini di non-aperta-contrarietà, ossia nel riconoscimento di congruità per l'orizzonte assiologico del perito quando questo risulti almeno conciliabile o non incompatibile con detta antropologia. Occorre, inoltre, sottolineare che tale necessaria verifica non riveste un significato

pregiudizialmente restrittivo, ma è preordinata a salvaguardare quella concezione integrale e realistica della persona, di cui si è detto in precedenza; e pertanto opera come motivo di reiezione del parere peritale quando questo risulti impostato secondo una visione antropologica inconciliabile, sia in senso riduttivo che estensivo.

Al presente, oltre alle questioni che ho avuto modo di trattare, si vanno delineando tematiche nuove, o non ancora sufficientemente esplorate, che potranno favorire una più profonda conoscenza anche in ordine ai casi di incapacità o di esclusione del bene dei coniugi: tra queste, penso alla problematica della mancanza di fede nei nubendi, alla rilevanza dell'inculturazione e della corresponsabilità coniugale. Si avverte, infatti, l'urgenza di indagare sulla possibile connessione tra l'assenza di fede ed un'erronea concezione del matrimonio e, in particolare, del principio di parità o delle esigenze intrinsecamente legate alla coniugalità, come segnalava Benedetto XVI nell'Allocuzione rotale del 2013. Sempre nell'ambito della configurazione della *causa simulandi*, la prospettiva dell'inculturazione obbliga a non prescindere dalla considerazione di quei fattori famigliari, ambientali, sociali e culturali che incidono nel processo formativo e nella stessa *forma mentis* dei nubenti, fatta salva la necessaria distinzione tra ciò che è essenziale per la relazione interpersonale coniugale (in qualsiasi contesto storico, culturale e sociale) e gli elementi semplicemente integrativi, utili per arricchirla. Infine, la valorizzazione della dimensione della corresponsabilità dei coniugi in quanto consorti, partecipi della medesima sorte, comporta la necessità di un approccio meno unilaterale o, se si vuole, più integrale ai casi di incapacità o rifiuto intenzionale del *bonum coniugum*, mediante un accertamento giudiziario che tenga in debito conto anche il profilo della personalità, comportamenti e reazioni del coniuge del presunto incapace o simulante.

## 5. Conclusione

Attraverso le fattispecie di nullità afferenti al bene personalistico del matrimonio, si attesta l'assoluta preminenza che l'ordinamento canonico conferisce alla effettiva volontà delle persone dei nubendi e alla loro libertà e capacità nella scelta di uno stato di vita tanto impegnativo e profondamente coinvolgente quale quello matrimoniale. La disciplina sul *bonum coniugum*, alla luce degli insegnamenti magisteriali e degli apporti dottrinali e giurisprudenziali, riafferma i valori imprescindibili per fondare una comunità di vita realmente coniugale; allo stesso tempo, offre una nuova e più profonda prospettiva nella quale riconsiderare i tre beni tradizionali. Se, come ho detto in apertura citando le espressioni di Benedetto XVI, l'autentico bene coniugale consiste nel volere sempre e comunque il bene dell'altro, deve allora aggiungersi che la volontà di bene è autenticamente coniugale quando è esclusiva, feconda, definitiva.